

In allegato si rimette quanto in oggetto Rosa Tagliaferri

Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.

<https://www.avast.com/antivirus>

Mitt. Rosa Tagliaferri
P.zza Ungaretti n. 10

All'Ufficio Scolastico per la Regione
CAMPANIA
Direzione Generale
drca@postacert.istruzione.it

Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta
Ufficio di Conciliazione
E-mail usp.ce@istruzione.it
Pec.uspce@postacert.istruzione.it

MIUR in persona del Ministro p.t
urp@postacert.istruzione.it

OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135, 136,137,138 del CCNL Scuola del 29.11.2017

La sottoscritta **Rosa Tagliaferri** nata il 13.02.1964 a _____ ed ivi residente alla Piazza Ungaretti n. 10 ove elettivamente domicilia ai fini del presente atto tel 0823.4 _____ cell 347499

CONSIDERATO CHE

- a) E' docente classe di concorso A 046 scienze giuridico economiche (ex A019 discipline giuridico economiche), assunta per effetto della legge 107/2015 Fase C (da GAE di Caserta) con contratto a tempo indeterminato dall'Istituto "Sansi Volta" di Spoleto (PG) con decorrenza economica dal 01.12.2015 e giuridica dal 01.09.2018 ove ha superato l'anno di prova.
- b) Inoltrata regolare domanda di mobilità (assegnazione ambito nazionale) per l'anno scolastico 2016/2017, con e-mail del 13.08.2016 riceveva comunicazione dal MIUR di non aver ricevuto assegnazione di ambito ed essendo docente appartenente a classe di concorso o posto in esubero è rimasta in utilizzazione nella Provincia di Perugia tanto è che prendeva servizio il 01.09.2016 presso l'istituto in cui aveva superato l'anno di prova per poi essere assegnata in via provvisoria presso l'istituto De Carolis di Spoleto per 15 ore e presso l'Istituto agrario di Santanatolia da Narco per le residue 3 ore. Successivamente riceveva notizia di aver ricevuto l'utilizzazione provvisoria

in Caserta presso il Liceo Scientifico Covelli di Caiazzo dove ha svolto per la residua parte l'anno scolastico 2016- 2017 .

c) Per l'anno scolastico 2017/2018 presentava domanda di mobilità ma neanche questa volta la domanda le veniva accolta rimanendo docente in esubero nazionale, neanche le veniva accolte le domande di assegnazione ed utilizzazione provvisoria in Provincia di Caserta ed in particolare la domanda di assegnazione le veniva negata per mancanza di disponibilità e quella di utilizzazione perché la Provincia di Perugia non era in esubero. Pertanto, rimaneva in utilizzazione nella Provincia di Perugia venendo assegnata all'Istituto De Carolis di Spoleto .

d) Quest' anno, a seguito della domanda di trasferimento, in un primo momento le è stato comunicato il trasferimento d'ufficio in Piemonte ambito 5 ma poi detto trasferimento è stato annullato in autotutela dall'USR per il Piemonte rimanendo così nella posizione di esubero nazionale. Su tale vicenda la scrivente si riserva ogni iniziativa.

Fino ad oggi confidando nella bontà e correttezza delle decisioni delle istituzioni non ha inteso svolgere alcuna verifica e /o intraprendere alcuna iniziativa al fine di tutelare la propria posizione fiduciosa di essere tutelata dall'amministrazione scolastica e dai sindacati e ritenendo , a torto, che ben presto la situazione disagio in cui la scrivente si è venuta a trovare a 50 anni inoltrati sarebbe terminata ma allo stato la situazione non è migliorata ma peggiorata anche perché si sono avvicendati provvedimenti illegittimi posti in essere in violazione dei principi e diritti costituzionalmente garantiti (vita di relazione, salute, famiglia, uguaglianza, imparzialità e trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione ecc...).

1)in primo luogo si segnala che l'istante ha formulato domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale (provincia di Caserta), che si allega alla presente, in data 25.07.2018 per la scuola secondaria di secondo grado classe di concorso A 046, posto comune, con punti 6 per il ricongiungimento al coniuge e che in esito alla domanda sopra indicata, il nominativo della sottoscrittente è risultato omesso dall'elenco pubblicato dall'USP di Caserta in data 24.08.2018 per cui l'istante non è stata posta in condizione di conoscere l'esito dell'assegnazione provvisoria.

2) Si contesta la procedura di mobilità dell'anno 2016/2017 laddove si è fatta differenza tra docenti della fase B (che avevano partecipato al concorso 2012) e quelli della fase C inseriti nelle GAE. A tal proposito si rappresenta che la procedura di mobilità disciplinata a livello normativo dall'art. 108 della legge 107/2015 non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalle graduatorie e di merito del concorso del 2012 rispetto ai soggetti provenienti dalle GAE, come ha avuto modo di ribadire il Tribunale di Ravenna con Sentenza n. 359/2017 che richiama a sua volta Sentenza del Tribunale di Roma (tanto più che la scrivente era inserita nelle graduatorie GAE in quanto abilitata a seguito della partecipazione del concorso bandito nell'anno 1990 per la Regione Campania) ma ciò nonostante è stata data precedenza agli insegnanti del concorso del 2012 (cd fase B) con conseguente disparità di trattamento tra gli insegnanti abilitati nella stessa classe di concorso, infatti a titolo solo esemplificativo non esaustivo prendendo in considerazione la sola Regione Campania, prima Regione scelta dalla scrivente con la domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 con punti 12 fase C è emerso che hanno ricevuto collocazione nei vari

ambiti della Regione Campania docenti fase B con un punteggio pari o addirittura inferiore a quello conseguito dalla scrivente. A tal proposito si elencano le seguenti posizioni

a) **Verlingieri Katuscia**, nata il 01.06.1970° () **con soli 3 punti** e senza titolo di preferenza alcuno fase B1, è stata trasferita in Campania istituto "A Lombardi di Airola" ambito 5 che la sottoscritta ha indicato quale sedicesima scelta nella domanda di mobilità, b) **Cantile Giancarlo**, nato a () il 29.04.1975 , senza titolo di preferenza alcuno, fase B3 **con soli punti 0**, è stato trasferito in Ambito 8 della Campania che la sottoscritta ha indicato come terza posizione nella domanda di mobilità, c) **Bottalico Nicola** nato a () il 29.04.1975, () **con 12 punti** senza alcun titolo di preferenza fase B3 è stato assegnato all'ambito 9 della Regione Campania che la sottoscritta ha indicato quale quarta scelta nella domanda di mobilità d) Sono stati assegnati all'ambito 28 della Regione Campania che la sottoscritta ha indicato quale cinquantesima scelta con la domanda di mobilità, senza vantare alcun titolo di precedenza e con punti 12 d1) **d'Agostino Maria Rosaria** nata a () il 17.02.1971 () ; d2) **Morea Elvira** nata a () il 13.10.1969 () e) **Spagnoletti Raffaele** nato ad () il 07.04.1977 () () **con 12 punti** fase B3 è stato assegnato all'ambito 2 della Regione Campania che la scrivente ha indicato nella domanda di mobilità quale quarantaseiesima scelta.

f) **Regine Laura** nata a () il 18.05.1967 () **con punti 12** fase B3 è stata assegnata all'ambito 14 della regione Campania che la sottoscritta ha indicato quale ottava scelta.

Alla luce di quanto sopra è legittima la richiesta di conciliazione che ha per oggetto la domanda di trasferimento della scrivente in uno degli ambiti sopra specificati della Regione Campania o tenendo conto dell'ordine di preferenza espressa in domanda per cui 8,9, 14,5,2,28 o in quell'ordine determinato dal punteggio superiore della scrivente rispetto ai docenti assegnatari di ambito della fase B per cui 8, 5 e tutti gli altri .

3) Inoltre deve ritenersi illegittima la mancata possibilità dell' insegnante in esubero nazionale di poter svolgere l'attività presso la propria residenza non essendovi alcuna ragione plausibile per cui lo stesso debba svolgere l'insegnamento in una Provincia diversa ed in particolare in quella di assunzione . Tale tipo di insegnante , che di regola svolge la funzione di tappabuchi o di mero sorvegliante al quale non viene affidata una classe, che non ha la possibilità di svolgere il servizio nello stesso istituto in maniera continuativa , è destinato a cambiare ogni anno plesso scolastico , subisce una serie di pregiudizi non solo psichici che inficiano l'autostima dell'insegnante ma anche fisici. Inoltre la detta situazione influenzerà negativamente gli eventi futuri che riguardano il percorso scolastico dell'insegnante da un punto di vista amministrativo, economico di punteggio che si ripercuoterà anche sulle domande di mobilità successive, comunque, con disparità di trattamento rispetto agli altri insegnanti che hanno ricevuto una sede. In aggiunta poi a tali svantaggi tali insegnanti, tra cui vi è la scrivente, sono vessati dalla mancata possibilità di svolgere il servizio nel luogo di residenza e per di più tassati dalle spese occorrenti per soggiornare lontano dagli affetti familiari (marito e figlia) senza una motivazione plausibile; infatti

l'unica possibilità che hanno detti insegnanti per ottenere la utilizzazione nella Provincia di residenza su domanda è che permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della Provincia di appartenenza. Tale condizione deve ritenersi palesamente vessatoria e priva di ogni giustificazione tenuto conto che la discrezionalità della pubblica amministrazione non può sfociare in un abuso senza che vi sia un reale interesse pubblico. Nel caso in esame non si comprende e non si individua quale sia l'interesse pubblico posta alla base di detta condizione, dovendosi ritenere che per gli insegnanti in esubero nazionale la possibilità di essere utilizzati nella Provincia di residenza deve essere consentita senza alcuna condizione. In aggiunta non vi è alcuna certezza e trasparenza circa la sussistenza della condizione di esubero della Provincia di appartenenza nel momento in cui viene valutata la domanda di utilizzazione dall'USP di residenza. Per cui il provvedimento di diniego dovrebbe anche indicare la data e la fonte da cui desumere la condizione di esubero o meno della Provincia di appartenenza la qual cosa manca rendendo il provvedimento illegittimo e/o nullo. Con riferimento alla condizione degli insegnanti in esubero nazionale si segnala la Sentenza del Tribunale del Lavoro di Ravenna che ritenendo illegittima la disposizione che ostacola l'utilizzazione degli insegnanti in esubero nazionale nella provincia di residenza ha accolto la domanda di un insegnante in esubero nazionale residente a Salerno e che dipendeva dalla provincia di assunzione in Ravenna. Per questo motivo si impugna l'elenco pubblicato il 24.08.2018 in cui la scrivente è stata esclusa dall' utilizzazione provvisoria nella Provincia di Caserta con la motivazione "escluso provincia non in esubero" chiedendo contestualmente di essere utilizzata in un istituto scolastico della Provincia di Caserta.

4) Inoltre si rappresenta che nell'anno 2016/2017 nell'ottica di avvicinare gli insegnanti del sud alla propria residenza, su iniziative meramente discrezionali dei provveditori sono stati chiamati su sostegno senza titolo alcun insegnanti come da elenco pubblicato dall' USP di Caserta il 31.10.2016, che si allega. Se la "ratio" di questa iniziativa è stata sopra esposta la disposizione doveva riguardare tutti gli insegnanti che ne avevano fatto richiesta, tra cui la sottoscritta, e non certamente solo alcuni. In ogni caso quella decisione discrezionale ha favorito i medesimi insegnanti i quali quest'anno hanno avuto la possibilità di riformulare la domanda poiché avrebbero acquisito esperienza. In effetti a parere di chi scrive non vi è prova assoluta che detti insegnanti, che non hanno seguito un corso mirato, abbiano effettivamente acquisito esperienza (ci sono casi in cui gli studenti con handicap pur se assegnati ad un plesso in effetti non lo frequentano), per cui la condizione doveva essere oggetto di una valutazione concreta e non solo presunta. **Inoltre non si può dire che detti insegnanti abbiano avuto esperienza per il sostegno per un anno scolastico intero, come previsto dal contratto**, visto che l'elenco dei beneficiari per l'a.s 2016-2017 è stato pubblicato ad anno scolastico inoltrato e precisamente il 31.10.2016 per cui hanno assunto il relativo servizio al più presto il 01.11.2016 e non all'inizio dell'anno scolastico e che coloro che sono stati chiamati per l'a.s 2018/2019 sono sostanzialmente gli stessi soggetti. Pertanto, tutti i docenti indicati nell'elenco pubblicato il 31.10.2016 e riprodotti nell'elenco del 14.08.2018 sono stati beneficiati dalla possibilità di svolgere per l'a.s 2017 2018 di docenza per il sostegno senza titolo senza averne i requisiti da cui ne deriva o che per quest'ultimi il

provvedimento vada revocato oppure per una sostanziale giustizia e parità di trattamento la stessa facoltà venga concessa alla scrivente che ha formulato la relativa domanda per il sostegno con la domanda di assegnazione interprovinciale pur precisando con nota allegata di non avere mai svolto servizio per il sostegno e di non averne titolo. Quindi a rettifica del provvedimento di diniego della relativa domanda si chiede di essere ammessa a svolgere in Provincia di Caserta docenza per sostegno senza titolo con l'indicazione della relativa sede.

Ciò detto l'istante

-

CHIEDE

l'attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 , 136, 137 e 138 del CCNL 29.11.2017, , tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, per quanto esposto in premessa ai punti 1,2,3,4

- 1) per omessa indicazione del nominativo della scrivente dall'elenco delle assegnazioni interprovinciali come pubblicato il 24.08.2018 e omessa comunicazione dell'esito della domanda di assegnazione interprovinciale chiedendo che l'elenco venga integrato con il nominativo della scrivente e con l'esito della domanda
- 2) per illegittima differenziazione delle posizioni degli insegnanti fase B e quelli fase C con la mobilità 2016/2017 attribuendo posizione di vantaggio agli insegnanti della fase B rispetto a quelli della Fase C a parità di punteggio o addirittura con punteggio più basso per cui si chiede il trasferimento dell'istante ad uno degli istituti scolastici appartenenti agli ambiti della regione Campania o tenendo conto dell'ordine di preferenza espressa in domanda per cui 8,9, 14,5,2,28 o in quell'ordine determinato dal punteggio superiore della scrivente rispetto ai docenti assegnatari di ambito della fase B come in premessa indicati per cui 8, 5 e tutti gli altri .
con la preferenza indicata in domanda per cui 8,9, 14,5,2,28 o in quell'ordine determinato dal punteggio per cui 8, 5 e tutti gli altri .
- 3) Per illegittimità di trattamento tra gli insegnanti che hanno ricevuto sede e quelli ch non l'hanno ricevuta come la scrivente che in aggiunta a tutti i disagi presenti e futuri che derivano dal fatto di non avere una sede può svolgere domanda di utilizzazione ed ottenerne il riconoscimento solo se la provincia di appartenenza è in esubero . Tale condizione deve ritenersi illegittima per tutto quanto dedotto in premessa per cui si chiede a rettifica di quanto risultante dall'elenco pubblicato da USP Caserta il 24.08.2018 di accogliere la domanda di utilizzazione provvisoria
- 4) per illegittima e discrezionale scelta del provveditorato di Caserta dei i criteri di scelta degli insegnanti da destinare al sostegno senza titolo per l'anno scolastico 2016/2017 , illegittima assegnazione di insegnanti su sostegno senza titolo anno scolastico 2018 2019 in quanto quelli designati (cfr elenco nominativo pubblicato il 14.08.2018) non possono ritenersi aver maturato esperienza annuale in mancanza di riscontro effettivo e, comunque, perché la loro presunta esperienza sarebbe iniziata, salvo ritardi nella presa di servizio, al più presto il 01.11.2016, per cui non può ritenersi che i designati abbiano maturato esperienza annuale che per essere tale doveva decorrere dall'inizio dell'anno scolastico, Essendo, pertanto, chiamati (cfr elenco pubblicato il

31.10.2016 e quello pubblicato il 14.08.2018) soggetti che non si ritiene abbiano maturato il requisito si chiede che la scrivente sia dichiarata destinataria nella provincia di Caserta dell'assegnazione su sostegno senza titolo avendo formulato la relativa domanda ed essendo al pari degli altri soggetti designati priva del requisito richiesto, salvo a voler revocare i nominati designati per riequilibrare la disparità di trattamento.

Si avverte che in mancanza di convocazione per il tentativo di conciliazione o in caso di esito negativo dello stesso per tutte le doglianze manifestate si adiranno tutte le autorità giudiziarie competenti nessuna esclusa ivi compreso la Commissione di giustizia dei diritti dell'uomo.

Si avverte altresì che in sede giudiziaria sarà formulata richiesta di risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla scrivente e, pertanto sia patrimoniali che non patrimoniali nessuno escluso

DELEGA

Quale proprio rappresentante, laddove fosse impossibilitata a presenziare personalmente alla seduta di conciliazione, l'Avv. Stab Teresa Tagliaferri con studio in Caserta alla Via dei Vecchi Pini n. 17 conferendole fin da ora mandato a rappresentarla ed assisterla nel presente procedimento pec avv.teresatagliaferri@leglmail.it con ogni più ampia riserva

La sottoscritta chiede, inoltre, che ogni comunicazione sia inviata per e-mail al proprio indirizzo di posta elettronica e a quello del domicilio eletto, come sopra specificati: rosa.tagliaferri

Si allega documento di riconoscimento, domanda di assegnazione provvisoria anno scolastico 2018 2019, domanda di utilizzazione provvisoria anno scolastico 2018 2019, esito domanda assegnazione e utilizzazione (elenco il 24.08.2018), domanda mobilità as 2016 2017, esiti domanda mobilità 2016 2017, esito domanda sostegno senza titolo anno a. s. 2016/2017, esito domanda sostegno senza titolo a.s 2018/2019

Cordiali saluti.

27.08.2018

Rosa Tagliaferri

